

M. PARTE SPECIALE DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

M.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro gli animali, richiamati dall'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001, e individua le fattispecie di reato astrattamente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società, con specifico riguardo all'organizzazione, promozione, allestimento e gestione di manifestazioni fieristiche nelle quali sia prevista la presenza di animali (tra cui cavalli o, più in generale, di equidi).

La Parte Speciale individua le attività nel cui ambito può configurarsi, anche solo in via teorica, il rischio di commissione dei reati presupposto, definendo i principi di comportamento e i presidi di controllo operativi applicabili alla programmazione, contrattualizzazione, gestione logistica, custodia temporanea, movimentazione, svolgimento delle attività in arena o in campo prova, gestione dei visitatori, gestione dei fornitori e governo delle emergenze.

Essa deve essere letta congiuntamente alla Parte Generale del Modello, al Codice Etico, al Codice Etico di Manifestazione "Fieracavalli", al sistema disciplinare, alle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al sistema di security durante gli eventi e alla qualificazione dei fornitori.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori, procuratori, fornitori, partner, espositori, addestratori, conduttori, veterinari incaricati, steward, addetti alla vigilanza, appaltatori e, per quanto compatibile, visitatori e accompagnatori dei cavalli devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- le attività sensibili, le responsabilità organizzative e i protocolli minimi di prevenzione da applicare nella gestione di animali presenti presso il quartiere fieristico;
- le regole di condotta finalizzate alla tutela dell'integrità e del benessere degli animali, alla prevenzione di condotte di maltrattamento, strazio, sevizie, combattimento, uccisione o danneggiamento e alla tutela dei visitatori, inclusi minori e soggetti vulnerabili;
- i flussi informativi ordinari e ad evento verso l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso possa esercitare le proprie funzioni di vigilanza sull'efficace attuazione del Modello.

Ai fini della presente Parte Speciale, per "animali" si intendono tutti gli esseri viventi non umani, mentre per "cavalli" si intendono i cavalli e gli altri equidi comunque presenti in manifestazione, a qualsiasi titolo introdotti da espositori, scuderie, associazioni, trasportatori, sponsor, partner, appaltatori, ospiti, addestratori o soggetti terzi.

M.2 FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-undevicies del Decreto, considerate rilevanti per la tipica attività della società.

Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinqies c.p.)

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

M.3 PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Le aree a rischio sono state individuate considerando le specificità operative della Società quale organizzatore e gestore di manifestazioni fieristiche aperte al pubblico (in particolare “Fieracavalli” e “Fieragricola”), con presenza di animali introdotti e gestiti direttamente da terzi o, ove previsto, attraverso incarichi affidati dalla Società. Le aree sotto riportate comprendono anche le attività svolte in outsourcing, poiché l’affidamento a terzi non esclude la necessità di adeguata selezione, regolazione contrattuale, coordinamento e controllo:

- Programmazione e approvazione della manifestazione;
- Selezione e contrattualizzazione di espositori, scuderie e partner;
- Appalti e forniture connesse agli animali;
- Trasporto, accesso e movimentazione degli animali;
- Stabulazione e custodia temporanea
- Attività in arena, campo prova e aree dimostrative;
- Gestione sanitaria e veterinaria;
- Gestione della sicurezza e tutela degli animali altrui;
- Gestione della sicurezza e tutela dei visitatori;
- Comunicazione, marketing e media;
- Gestione incidenti, emergenze e segnalazioni.

Responsabili dei processi

Direzione Generale, COO, Direzione Operations (Logistic & Services, Real Estate & Facilities, Food Services), Direzione CFO, Monitoring & Control (Admin, Monitoring & Controls), Affari generali e legali, Area B2C, Area B2B.

Soggetti coinvolti nelle attività sensibili

Tutte le aree aziendali interessate.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

M.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell’assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;

- Codice Etico;
- Codice Etico di Manifestazione “Fieracavalli”;
- Regolamento generale di “Fieracavalli”;
- Norme di comportamento per i visitatori;
- Relazione trattamento equidi “Fieracavalli”;
- procedure aziendali adottate dalla Società.

In generale, è fatto espresso divieto di porre in essere, concorrere, agevolare, tollerare o omettere di impedire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, qualsiasi comportamento che possa integrare, anche solo in astratto, le fattispecie di reato indicate nella presente Parte Speciale o che possa costituirne presupposto operativo.

In particolare, i Destinatari devono:

- garantire che ogni attività con presenza di animali/cavalli sia preventivamente valutata, autorizzata e organizzata secondo criteri di sicurezza, benessere animale e adeguatezza degli spazi;
- assicurare che siano impiegati esclusivamente soggetti dotati di competenza, esperienza e requisiti professionali adeguati alla gestione di equidi in contesti aperti al pubblico;
- rispettare e far rispettare le prescrizioni veterinarie, sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico e di accesso alla manifestazione;
- interrompere immediatamente, o richiedere l'interruzione, di ogni attività che presenti segnali di sofferenza, stress, affaticamento, pericolo per l'animale o per le persone;
- garantire la presenza di presidi sanitari/veterinari e di personale operativo formato per la gestione delle emergenze e dei flussi di pubblico;
- mantenere tracciabilità documentale delle decisioni rilevanti, dei controlli effettuati, degli incidenti, delle non conformità e delle azioni correttive;
- segnalare tempestivamente al proprio responsabile e all'OdV qualsiasi condotta sospetta, evento lesivo, incidente, quasi incidente o violazione delle procedure.

Sono in ogni caso vietati:

- la realizzazione, promozione o tolleranza di spettacoli, prove, dimostrazioni o attività che comportino sevizie, strazio, dolore ingiustificato, lesioni, affaticamento insopportabile o stress non compatibile con le caratteristiche etologiche degli animali;
- l'utilizzo di strumenti, metodi, ausili o tecniche coercitive o violente, nonché l'impiego improprio di fruste, speroni, imboccature, redini di ritorno, ausili elettrici o altri dispositivi lesivi;
- la somministrazione di farmaci, sedativi, stimolanti, sostanze dopanti o altri trattamenti non autorizzati dal veterinario competente o non giustificati da esigenze sanitarie documentate;
- l'accesso non autorizzato alle aree di stabulazione, box, paddock, mezzi di trasporto, depositi mangimi e aree tecniche riservate;
- il contatto non autorizzato dei visitatori con gli animali, inclusi alimentazione, carezze, fotografie ravvicinate con flash, urla, rumori molesti, introduzione di oggetti o animali di compagnia in aree non consentite;
- qualsiasi forma di combattimento, confronto aggressivo, istigazione o attività idonea a porre cavalli o altri animali in condizioni di aggressione reciproca;
- l'occultamento di incidenti, lesioni, decessi, fughe, morsi, calci, cadute, segni di maltrattamento, contestazioni delle autorità o non conformità rilevanti ai fini 231.

Tali comportamenti possono comportare l'immediata espulsione dalle manifestazioni fieristiche e sanzioni come previste dal regolamento a tutela degli equidi, dal Modello 231 e dal Codice Etico Fieracavalli.

M.5 PRESIDI SPECIFICI PER PROCESSI SENSIBILI

Al fine di individuare i principi specifici di comportamento si rinvia anche a quanto previsto nella **Parte Speciale A** "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati ed istigazione alla corruzione tra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

I principi specifici di seguito indicati costituiscono protocolli minimi di prevenzione da declinare per ogni singola manifestazione.

(1) PIANIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELL'EVENTO;

Ogni manifestazione con presenza di animali/cavalli deve essere preceduta da una valutazione documentata dei rischi per il benessere animale e dei rischi safety/security per visitatori, operatori ed espositori.

Il format dell'evento, il programma delle attività con animali/cavalli, gli spazi assegnati, gli orari di prova e di esibizione, la durata delle prestazioni e le condizioni ambientali devono essere validati dalle funzioni competenti e, ove necessario, dal veterinario incaricato.

Non possono essere autorizzate attività che, per natura, modalità esecutive, durata, ostacoli, superfici, rumori, luci, affollamento o prossimità del pubblico, siano idonee a determinare sofferenza, strazio, sevizie o rischio non governato per animali/cavalli e visitatori.

Il programma deve prevedere pause, aree di recupero, limiti di impiego degli animali, procedure di sospensione e criteri di esclusione di cavalli non idonei sotto il profilo sanitario o comportamentale.

(2) QUALIFICAZIONE DI ESPOSITORI, SCUDERIE, CONDUTTORI E FORNITORI;

I contratti, regolamenti espositori, ordini di servizio e capitolati devono contenere clausole 231, obblighi di rispetto del Codice Etico di Veronafiere, del Codice Etico Fieracavalli e della presente Parte Speciale, divieti di condotte vietate, diritto di controllo della Società, obbligo di cooperazione con veterinario, responsabili safety/security, nonché conseguenze contrattuali in caso di violazione.

La reiterazione di non conformità, segnalazioni di maltrattamento, incidenti non giustificati o rifiuto di cooperare costituisce causa di esclusione o sospensione dalla manifestazione, fatta salva ogni ulteriore azione contrattuale e segnalazione.

(3) INGRESSO, TRASPORTO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI/CAVALLI;

L'accesso degli animali e dei cavalli al quartiere fieristico deve avvenire in finestre orarie, varchi e percorsi dedicati, separati per quanto possibile dai flussi ordinari dei visitatori e dai mezzi non autorizzati, previo controllo veterinario in entrata e verifica dei documenti di identificazione, sanitari e di trasporto, conformemente alle normative nazionali ed europee.

Il controllo del numero dei cavalli in entrata è a cura del Servizio Veterinario AULSS 9 che li carica sul registro anagrafico. In uscita devono essere utilizzati specifici permessi rilasciati dalle segreterie delle varie discipline dopo aver accertato che i cavalli in partenza godano di ottima salute.

Devono essere evitati tempi di attesa incompatibili con le condizioni climatiche o con il benessere dell'animale; in caso di temperature estreme, sovraffollamento o ritardi, la Società attiva misure di mitigazione o sospensione degli ingressi.

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere svolte da personale esperto, con mezzi idonei, superfici antiscivolo, illuminazione adeguata, assenza di ostacoli, controllo del rumore e presenza di addetti incaricati della regolazione dei flussi.

La movimentazione degli animali deve avvenire nelle aree di transito appositamente allestite e in orari predefiniti, salvo espresse autorizzazioni.

Gli animali autorizzati a circolare all'esterno dei padiglioni devono essere identificabili.

È vietato l'uso di violenza, strattoni, strumenti impropri, scariche elettriche, percosse o altre modalità coercitive. Ogni criticità deve essere immediatamente comunicata al responsabile operativo e, ove rilevante, al veterinario.

(4) STABULAZIONE, CUSTODIA E BENESSERE ANIMALE;

I box, paddock e le aree di custodia devono essere dimensionati e allestiti in modo idoneo, con lettiera adeguata, disinfezione, disponibilità di acqua, ventilazione, pulizia, illuminazione e protezione da rumori, fonti di calore, correnti d'aria, oggetti taglienti o impianti pericolosi.

L'accesso alle aree di stabulazione deve essere limitato ai soggetti autorizzati e identificabili. Devono essere previste verifiche o sistemi di chiusura idonei a prevenire intrusioni, alimentazione impropria, contatti non autorizzati o danneggiamenti.

Devono essere previste ronde o controlli periodici, anche fuori dall'orario di apertura al pubblico, con registrazione delle anomalie, nonché procedure per la gestione di cavalli agitati, feriti, malati o non idonei alla permanenza in fiera.

Le condizioni igienico-sanitarie devono essere monitorate; rifiuti, deiezioni, mangimi, lettiere e materiali potenzialmente pericolosi devono essere gestiti secondo procedure che evitino rischi per animali e persone.

(5) PRESIDIO VETERINARIO E GESTIONE SANITARIA;

Per tutta la durata dell'evento, inclusi arrivi, prove, manifestazione e deflusso, deve essere individuato un presidio veterinario di assistenza zoiatrica con presenza di ambulanze veterinarie e un mezzo con sala chirurgica, radiologica e laboratorio mobile per qualsiasi intervento di urgenza, oltre all'assistenza di una clinica veterinaria esterna.

Il veterinario incaricato deve poter richiedere l'interruzione o la sospensione di attività, l'allontanamento dal programma, l'isolamento, il trattamento sanitario o l'uscita dalla manifestazione di cavalli non idonei o in condizioni di sofferenza.

Le somministrazioni di farmaci o trattamenti sanitari devono essere effettuate da soggetti autorizzati e tracciate; è vietata ogni somministrazione finalizzata ad alterare artificialmente la prestazione, la docilità o la reattività dell'animale, salvo necessità terapeutica documentata.

La Società si impegna a fornire collaborazione e disponibilità incondizionata agli organi competenti incaricati di eseguire i controlli antidoping.

Vanno previsti box doping e quarantena per il trattamento degli animali che dovessero rivelare patologie particolari durante i giorni di manifestazione

Ogni decesso, lesione grave, sospetto maltrattamento, trattamento non autorizzato o intervento veterinario rilevante deve essere registrato e comunicato secondo i flussi previsti dalla presente Parte Speciale.

(6) ATTIVITÀ IN ARENA, CAMPO PROVA E AREE DIMOSTRATIVE;

Le aree di esibizione, prova e dimostrazione devono essere delimitate, mantenute in condizioni idonee, prive di ostacoli non autorizzati e dotate di vie di accesso e uscita sicure per gli animali, operatori e mezzi di soccorso.

Prima dell'avvio delle attività devono essere verificati fondo, barriere, varchi, impianti audio/luci, affollamento, presenza di bambini nelle aree limitrofe, posizionamento fotografi e operatori media, nonché adeguatezza delle distanze di sicurezza.

Durante le attività deve essere presente personale incaricato di monitorare comportamenti anomali dell'animale, segnali di sofferenza, impiego improprio di ausili, interferenze del pubblico o condizioni ambientali sopravvenute.

Il Responsabile dell'evento, il personale incaricato o il veterinario devono poter ordinare lo stop immediato dell'attività in caso di pericolo per l'animale, per il conduttore o per i visitatori, senza necessità di preventiva autorizzazione.

(7) REGOLE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DEI VISITATORI;

Le aree con presenza di animali devono essere progettate secondo criteri di separazione fisica e funzionale tra pubblico, animali, mezzi di trasporto, operatori e aree tecniche. Barriere, transenne, recinzioni, steward e segnaletica devono impedire l'avvicinamento non autorizzato.

Devono essere esposti, in punti visibili e con linguaggio comprensibile, divieti e avvertenze riguardanti: non toccare gli animali senza autorizzazione, non alimentarli, non sporgersi oltre le barriere, non utilizzare flash a distanza ravvicinata, non correre, non urlare, non introdurre oggetti, passeggini o animali domestici in aree non consentite, non accedere a zone interdette, non avvicinarsi, né sostare dietro agli animali, durante le esibizioni, gli spettacoli e le competizioni non disturbare o intralciare in alcun modo lo svolgimento della manifestazione, non bere alcolici o fumare in prossimità degli animali e dei box, nelle scuderie e in tutte le aree dove stazionano e transitano gli animali.

In presenza di minori, scolaresche, famiglie o soggetti fragili, devono essere previste cautele rafforzate: accompagnamento obbligatorio, distanza minima dalle barriere, interdizione delle aree tecniche, e presidio dedicato durante eventuali momenti di avvicinamento controllato.

Eventuali attività di contatto con gli animali, quali carezze, grooming dimostrativo, battesimo della sella o visite didattiche alle scuderie, sono consentite solo se formalmente autorizzate, supervisionate da personale qualificato, coperte da valutazione dei rischi, svolte con cavalli idonei per indole e condizione fisica e dotate di consenso informato ove opportuno.

Il personale di controllo e security deve intervenire tempestivamente in caso di condotte del pubblico che possano spaventare, ferire o molestare gli animali o mettere a rischio i visitatori, disponendo l'allontanamento del soggetto e registrando l'accaduto in caso di evento rilevante.

Devono essere predisposti percorsi di esodo e aree di attesa che evitino strozzature in prossimità degli animali, box, paddock o varchi di movimentazione; l'eventuale evacuazione deve tenere conto della separazione tra deflusso del pubblico e gestione degli animali.

(8) COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, RIPRESE, MEDIA E SOCIAL NETWORK;

La comunicazione commerciale e istituzionale della manifestazione deve rappresentare le attività con animali in modo conforme ai principi di tutela del benessere animale e non deve promuovere pratiche pericolose, violente, lesive o emulative.

Fotografi, operatori video, influencer, giornalisti e troupe devono rispettare le aree assegnate, le distanze di sicurezza, il divieto di flash ravvicinati ove prescritto e le istruzioni impartite dai responsabili incaricati.

È vietata la diffusione, da parte di personale o collaboratori della Società, di immagini o contenuti che documentino condotte potenzialmente illecite senza contestuale attivazione dei canali interni di segnalazione e delle procedure di gestione dell'evento.

Ogni comunicazione esterna relativa a incidenti, lesioni, decessi o contestazioni aventi ad oggetto animali deve essere gestita dalle funzioni autorizzate, in coordinamento con l'Ufficio legale, Responsabile dell'evento, evitando dichiarazioni non verificate o lesive delle indagini interne.

(9) GESTIONE DELLE EMERGENZE, INCIDENTI E NON CONFORMITÀ;

La Società deve predisporre un piano di emergenza specifico o un addendum al piano generale dell'evento che disciplini fuga di animali/cavalli, cadute, morsi, calci, lesioni, incendio in area stalle, condizioni meteo critiche, blackout, panico del pubblico, evacuazione e necessità di isolamento sanitario.

Ogni incidente o quasi incidente che coinvolga animali o visitatori deve essere registrato con indicazione di data, luogo, soggetti coinvolti, dinamica, prime misure adottate, eventuale intervento veterinario o sanitario e azioni correttive.

Le non conformità devono essere classificate per gravità. Le violazioni gravi o reiterate comportano sospensione dell'attività, esclusione del soggetto responsabile, informativa immediata all'OdV e valutazione dell'attivazione del sistema disciplinare o dei rimedi contrattuali.

In presenza di sospetto reato, maltrattamento, uccisione, danneggiamento di animale altrui o spettacolo vietato, la Società deve preservare la documentazione disponibile, evitare alterazioni dello stato dei luoghi nei limiti compatibili con la sicurezza, acquisire testimonianze e informare le autorità competenti ove dovuto.

M.6 FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-undecies provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico e nelle procedure aziendali.

M.7 SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi (espositori, scuderie, conduttori, visitatori) è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.